

ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005

Valutazioni di merito del giudice disciplinare - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della S.C. non è consentito sindacare sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonizione ad un magistrato che, in un procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., aveva soppresso mediante lacerazione, tre giorni dopo il deposito, un primo provvedimento di sospensione dell'esecuzione, sostituendolo con altro di rigetto dell'istanza, malgrado fosse stato avvisato dal personale di cancelleria che del primo provvedimento, depositato e iscritto nel registro cronologico, erano state rilasciate copie "libere" al difensore).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005